

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 597

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, SERRI, MARCHETTI,
ALÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI,
CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1994

Revisione della parte seconda della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo nostro disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione viene a coincidere con la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 872) di modifica dell'articolo 122 della Costituzione. Si tratta di quanto il senatore Speroni aveva annunciato a più riprese e che per vedere la luce ha dovuto attendere prima il *placet* sofferto delle altre componenti che formano il Governo e poi un ulteriore periodo di riflessione.

Non c'è dubbio che il sistema delle regioni debba essere sottoposto ad innovazioni profonde e non solo di tipo elettorale. Ciò tanto più ove si consideri che molti tra i cittadini ma anche tra le associazioni che a diversi livelli e con diverse finalità agiscono nella realtà regionali percepiscono le regioni come estranee e spesso - nonostante il lavoro di tanti amministratori - come mero terminale del Ministero del tesoro. D'altra parte proprio in questi ultimi mesi si è riproposto un largo ed interessante dibattito sul regionalismo e sono state analizzate le cause di quella che è stata definita «una sconfitta annunciata». Luigi Mariucci, assessore alle riforme istituzionale della regione Emilia-Romagna ha notato che: «la sconfitta del regionalismo italiano è dovuta all'incrocio di almeno tre concause: la tardiva costituzione delle regioni; la negazione della autonomia finanziaria; il progressivo oscuramento dei criteri di ripartizione delle competenze tra Stato regioni, attraverso lo sviluppo di una legislazione nazionale sempre più invasiva e persino di dettaglio».

Allora forse sarà bene tener conto che su questo insieme di cause si deve intervenire e non invece solo sul nodo del sistema elettorale.

La linea di marcia del Governo è chiara ed è chiaramente espressa nella relazione premessa al suo disegno di legge costituzionale. Prima si stabilisce un elemento di continuità: «le predette indicazioni, cui si vuole assegnare rilevanza costituzionale, rappresentano a ben guardare una prosecuzione della tendenza che ha già cominciato a profilarsi nella scorsa legislatura - sia pure con leggi largamente imperfette - nel senso di forme di elezione popolare diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, da un lato, e di sistemi elettorali maggioritari ed uninominali dall'altro che pur necessitano di un completamento in tempi rapidi»; poi si indica un possibile sviluppo: «una riflessione sulle possibili modifiche dell'articolo 122 della Costituzione può rappresentare l'occasione per una "prima tappa" in vista di una più complessiva ed organica riforma della Costituzione in senso presidenzialistico, certamente al momento tutta da approfondire». Una sorta di prova generale, dunque. A ciò bisogna opporre una linea che limpidamente affermi l'insostenibilità di un sistema seccamente maggioritario a meno di non immaginare regioni con un partito unico non solo di Governo ma di rappresentanza di tutto il corpo elettorale senza minoranze ed opposizione. Regioni magari in lotta tra loro e tra loro e lo Stato centrale, e con difficili rapporti con gli stessi comuni. Come è possibile interpretare diversamente l'articolo 1 là dove afferma: «Il presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. Con legge approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti ogni Regione stabilisce le modalità di elezione del presidente e di formazione della Giunta, nonché il numero e le modalità di elezione dei consiglieri regionali secondo un sistema uninominale e maggioritario».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alle regioni quale margine rimarrebbe? Con quali criteri si determinerebbe il numero dei consiglieri regionali? Quali differenti modalità per eleggere il presidente? Anche ammesso - e per noi così non è - di essere d'accordo sull'impianto e sulle competenze regionali che il Governo delinea, a queste e ad altre legittime domande si deve rispondere. La nostra ipotesi va in un'altra direzione e si fa prima di tutto e interamente carico di snodi centrali per il sistema delle regioni i poteri e la loro definizione certa; l'autonomia fiscale; il rapporto tra Regioni e autonomie locali; la partecipazione (forme, modi, tempi) delle regioni ai processi decisionali centrali.

Pensiamo di poter dire che questo nostro disegno di legge tenda immettere nell'ordinamento della Repubblica una profonda innovazione: trasformare la conformazione organica dell'istituzione parlamentare, sostituendo al vigente bicameralismo paritario il monocameralismo puro. È stato notato proprio in una proposta di legge costituzionale presentata nel 1985 dai deputati della Sinistra indipendente (atto Camera n. 2452 della IX legislatura, primo firmatario onorevole Ferrara) che l'istituzione del monocameralismo oltre che tutte le conseguenze razionalizzatrici e realizzatrici della democrazia rappresentativa, determina nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo non solo idealmente inderogabili ma via via crescenti ed incalzanti. Ed ancora: dovendo intraprendere l'opera di riforma delle istituzioni bisogna ripartire proprio dai problemi non risolti o risolti solo a metà o sospesi allorchè si diede per la prima volta nella storia, allo Stato italiano un ordinamento costituzionale dal popolo voluto, attraverso i suoi rappresentanti, e perciò molto avanzato ma non integralmente rispondente a tutte le potenzialità di sviluppo della democrazia italiana nelle parti concernenti l'organizzazione degli apparati più direttamente influenti sulla funzione complessiva che lo Stato esercita nella formazione-economico sociale contemporanea. È perciò che viene

riproposta la composizione monocamerale del Parlamento: per risolvere una questione aperta da quaranta anni che è, insieme, di efficienza di logica funzionale e democratica per dare, cioè, un fondamento razionale allo strumento più espressivo e più alto della democrazia rappresentativa nel nostro Paese.

Conosciamo bene alcune obiezioni ed in particolare quella relativa ad uno spazio istituzionale proprio delle regioni.

Si tratta di un problema aperto, il quale riteniamo potrebbe fornire un'altra risposta e cioè quella di attribuire ai consigli regionali il potere di intervento nel corso stesso dei procedimenti legislativi su materie direttamente o indirettamente rilevanti per le autonomie regionali.

Altro punto rilevante è il rovesciamento che viene operato tra competenze dello Stato e competenze delle regioni.

All'articolo 70 della Costituzione nella nostra proposta si individuano le competenze proprie dello Stato mentre l'articolo 117 stabilisce che la regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato. Come si può vedere si tratta per questo come per altri problemi qui affrontati di una riscrittura di molte delle tematiche sortite dal lavoro finale della Commissione bicamerale durante la scorsa legislatura. Abbiamo rivisitato anche la stessa materia dei *referendum* in particolare aggiungendo all'articolo 71 della Costituzione la periodizzazione (un anno) della discussione da parte dell'Assemblea nazionale dei progetti di legge di iniziativa popolare, e ove ciò non avvenga per i progetti di legge di iniziativa popolare sottoscritti da almeno 500 mila elettori è prevista la possibilità che vengano sottoposti a *referendum*. Ancora: proponiamo un nuovo articolo 75 della Costituzione dove viene stabilito la possibilità di indire *referendum* popolare abrogativo per leggi o parti di esse quando a farne richiesta siano 500 mila elettori o 5 consigli regionali. All'interno del complesso di queste normative in parte innovative e in parte di semplice sistemazione ci pare opportuno richiamare i punti centrali del nostro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 119-bis. Alle regioni competono secondo i principi stabiliti dalla legge organica:

1) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;

2) sovrainposte e addizionali su tributi erariali;

3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

Si tratta anche in questo caso di una

innovazione richiesta dal movimento regionalista e che ovviamente può e deve subire un ulteriore approfondimento per valutarne grado, modi e tempo di attuazione.

Un impianto di questo tipo impone ovviamente una discussione approfondita e un non rituale confronto con le idee, con le decisioni, con le posizioni determinatesi non solo in Parlamento ma anche - per quello che ci riguarda - tra i massimi studiosi di queste materie e soprattutto tra gli amministratori regionali che concretamente hanno vissuto molti dei problemi che qui abbiamo segnalato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 50 della Costituzione le parole «alle Camere» sono sostituite con le seguenti: «all'Assemblea Nazionale».

Art. 2.

1. Nel titolo della Sezione I del titolo I della Parte II della Costituzione, le parole: «Le Camere» sono sostituiti dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale».

Art. 3.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento è composto dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

1. L'articolo 56 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 57 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'Assemblea nazionale è eletta per quattro anni».

Art. 9.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito con il seguente:

«Le elezioni dell'Assemblea nazionale hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non sia riunita la nuova Assemblea nazionale sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 10.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito con il seguente:

«L'Assemblea nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. L'Assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 11.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - L'Assemblea nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza».

Art. 12.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - L'Assemblea nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea nazionale può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea nazionale hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 13.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato».

Art. 14.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - L'Assemblea nazionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

Art. 15.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni membro dell'Assemblea nazionale rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 16.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri dell'Assemblea nazionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Assemblea nazionale nessun membro di essa può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri dell'Assemblea nazionale ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza».

Art. 17.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- 1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
- 2) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;
- 3) difesa nazionale;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4) sicurezza pubblica;
- 5) istruzione pubblica di ogni ordine e grado;
- 6) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
- 7) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
- 8) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
- 9) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
- 10) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
- 11) tributi statali;
- 12) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
- 13) politiche industriali; produzione; trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- 14) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;
- 15) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
- 16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
- 17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
- 18) materia elettorale;
- 19) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo».

Art. 18.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea nazionale ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Art. 19.

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro un anno dalla presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare, l'Assemblea nazionale deve espressamente adottare le deliberazioni di sua competenza.

I progetti di legge di iniziativa popolare, sottoscritti da almeno cinquecentomila elettori che ne fanno esplicita e contestuale richiesta, sono sottoposti a *referendum* nell'anno successivo alla loro presentazione all'Assemblea nazionale, qualora essi, nei loro principi essenziali e nelle loro finalità, non siano stati approvati dall'Assemblea nazionale ai sensi del comma precedente.

I progetti di legge sottoposti a *referendum* sono promulgati dal Presidente della Repubblica se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea nazionale e se sono stati approvati con la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 20.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea nazionale stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea nazionale, se il Governo o un decimo dei componenti

dell'Assemblea nazionale o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea nazionale stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea nazionale è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 21.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se l'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

Art. 22.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato all'Assemblea nazionale chiedere una nuova deliberazione. Se l'Assemblea nazionale approva nuovamente la legge, questa deve esser promulgata».

Art. 23.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione to-

tale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori o da cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* popolare abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, eccezion fatta per i trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge organica che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* popolare abrogativo tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 24.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi

possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alla Assemblea nazionale chiedendone la conversione in legge. L'Assemblea nazionale, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

L'Assemblea nazionale è tenuta a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il regolamento della Assemblea nazionale attribuisce al Presidente i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 25.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - L'Assemblea nazionale delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 26.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 27.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'Assemblea nazionale autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 28.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - L'Assemblea nazionale, approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale, e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la *manovra annuale di finanza pubblica* sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati dall'Assemblea nazionale.

Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabiliti con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate nè derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, nè dalle leggi di spesa o di entrata».

Art. 29.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - L'Assemblea nazionale dispone inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi componen-

ti. Si procede comunque all'inchiesta, se la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea nazionale.

Per lo svolgimento di una inchiesta l'Assemblea nazionale nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'Assemblea nazionale può acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 30.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea nazionale.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 31.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca in seduta comune l'Assemblea stessa e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se l'Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni dalla riunione della nuova Assemblea nazionale.

Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 32.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, ogni qual volta egli non possa svolgerle, sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l'Assemblea nazionale è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 33.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi all'Assemblea nazionale.

Indice le elezioni della nuova Assemblea nazionale e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione all'Assemblea nazionale dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea nazionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 34.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il Presidente, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Art. 35.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea nazionale».

Art. 36.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal primo ministro, dai ministri e dai viceministri.

Il primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

La legge determina il numero e le attribuzioni dei ministri e dei viceministri.

Il primo ministro è eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza dei suoi componenti.

A tale fine il l'Assemblea nazionale procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se entro un mese dalla prima riunione dell'Assemblea nazionale nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al quinto comma, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.

Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, l'Assemblea nazionale è sciolta».

Art. 37.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto l'eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.

Il primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle mani del primo ministro».

Art. 38.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - L'Assemblea nazionale può esprimere la sfiducia al primo ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti; essa non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

La nomina del nuovo primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca e la decadenza dei ministri in carica.

Il caso di impedimento del primo ministro è dichiarato congiuntamente dai Presidenti dell'Assemblea nazionale e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.

Il primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile».

Art. 39.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.

Il primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato».

Art. 40.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione e inserito il seguente:

«Art. 95-bis. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.

Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, l'Assemblea nazionale determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al terzo comma, sottopone la questione di legittimità del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regolamento al giudizio della Corte costituzionale.

La questione può essere sollevata anche da un quinto dei componenti l'Assemblea nazionale».

Art. 41.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione dell'Assemblea nazionale, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 42.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti con legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'inefficienza, il diritto di accesso dell'amministrazione ed il rispetto dei principi democratici nell'organizzazione dei servizi.

La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge».

Art. 43.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza dell'Assemblea nazionale e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge».

Art. 44.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridicoamministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente all'Assemblea nazionale sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo».

Art. 45.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.

Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione e previa intesa della medesima Regione sul testo approvato dall'Assemblea nazionale nella prima lettura.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli statuti speciali possono indicare le materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.

Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni».

Art. 46.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:

- 1) agricoltura e foreste;
- 2) commercio;
- 3) industria;
- 4) artigianato;
- 5) assetto urbanistico del territorio;
- 6) turismo;
- 7) formazione professionale;
- 8) polizia urbana;
- 9) musei e biblioteche di enti locali;
- 10) trasporti locali e regionali;
- 11) navigazione e porti lacustri;
- 12) cave e torbiere;
- 13) pesca nelle acque interne.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni.

Le relative controversie sono definite dall'Assemblea nazionale.

Le leggi dello Stato possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Art. 47.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. - Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.

L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione previa autorizzazione del Consiglio e della Giunta regionale secondo le rispettive competenze».

Art. 48.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-ter. - La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

La regione dà attuazione alle direttive delle Comunità europee nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.

Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari».

Art. 49.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle provincie e ai comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative».

Art. 50.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 118-bis. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a

ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo».

Art. 51.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, provincie e comuni.

La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza di provincie e comuni».

Art. 52.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 119-bis. - Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti dalla legge organica:

a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;

b) sovrainposte e addizionali su tributi erariali;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale

per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.

Le leggi dello Stato che conferiscono delega di funzioni alle Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.

Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato».

Art. 53.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri dell'Assemblea nazionale o cinquemila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Art. 54.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del presidente della Regione, può presentare progetti di legge alla Camera.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo centrale.

I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza, l'imparzialità dell'amministrazione ed il rispetto dei principi democratici nell'organizzazione dei servizi».

Art. 55.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. Il Consiglio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta».

Art. 56.

1. Nell'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei *referendum* abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai *referendum* si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo Statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

Art. 57.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verificano dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato. La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti all'Assemblea nazionale.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della

Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

Art. 58.

1. Nell'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. Sulle questioni di merito, l'Assemblea nazionale decide nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari».

2. Nel medesimo articolo 127 della Costituzione i commi terzo e quarto sono abrogati.

Art. 59.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - Le provincie e i comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità nazionale e regionale.

L'ordinamento e le funzioni delle provincie e dei comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria».

Art. 60.

1. Nell'articolo 130 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali viene esercitato nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali».

2. Nel medesimo articolo 130 della Costituzione il secondo comma è abrogato.

Art. 61.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro questo termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione può legiferare nelle singole materie nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti ed organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.

Art. 62.

1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dagli articoli da 1 a 61 della presente legge costituzionale l'espressione «Parlamento in seduta comune dei suoi membri» è sostituita da «Assemblea nazionale», l'espressione «Presidente della Camera» e quella «Presidente del Senato» sono sostituite da «Presidente dell'Assemblea nazionale», le parole «Camera», «Camera dei deputati», «Senato», «Senato della Repubblica», «le due Camere», «ciascuna Camera», «Camere o anche una sola di esse» nelle loro varie declinazioni sono sostituite dalle parole «Assemblea nazionale». Il predicato delle proposizioni che si riferiscono alle espressioni suddette è, conseguentemente, volto al singolare.

2. Il Governo, su conforme parere dei Presidenti delle due Camere, provvede a redigere il testo della Costituzione come risulta complessivamente modificato a seguito della pubblicazione della presente legge entro sessanta giorni da detta pubblicazione. Il nuovo testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica come legge costituzionale.

3. Le disposizioni degli articoli da 1 a 61 della presente legge costituzionale acquistano efficacia alla scadenza della legislatura.

